

splicati ed ai fattorini lo stipendio relativo a tali qualifiche.

Le eventuali eccedenze nei confronti dello stipendio assegnato presso "La Fenice" dopo la applicazione del contratto collettivo di lavoro del 29 gennaio 1936 - tenuto conto che l'Istituto corrisponde 14 anziché 13 mensilità - saranno considerate come assegni ad personam.

Saranno inoltre attribuite le indennità di famiglia e quelle spettanti per i combattenti e per la Causa Nazionale, stabilite dalle norme vigenti presso questo Istituto, assorbendo però le indennità di famiglia, di residenza e varie già godute presso la "Fenice".

Sullo stipendio propriamente detto sarà calcolato il 15% (1/3 a carico dell'impiegato e 2/3 a carico dell'Amministrazione) per trattamento di quiescenza. Sarà inoltre versato, a titolo di premio unico, la rispettiva indennità di licenziamento.

Al personale invece che, in base alle precedenti proposte, non passasse o non potesse passare alle dipendenze dell'Istituto, saranno liquidate le indennità di licenziamento spettantegli per legge.

Al Direttore Generale dovrebbe essere affidato l'incarico di adottare quei provvedimenti che